



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

*Segreteria generale
Area Affari legislativi*

LEGGI DELLA REGIONE LAZIO CHE CONTENGONO CLAUSOLE VALUTATIVE

aggiornato a luglio 2026

Le clausole valutative nelle leggi della Regione Lazio (n. 45)

LEGGE REGIONALE	PERIODICITÀ RELAZIONE	CLAUSOLA VALUTATIVA
<u>legge regionale 1° luglio 2026 n. 13</u>		
Disciplina delle strade del vino e dell'olio extravergine di oliva	decorso 1 anno dall'entrata in vigore della legge successive biennali	Art. 13 1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati progressivamente conseguiti. A tal fine, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che fornisce le seguenti informazioni: a) un'analisi dei beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge e l'impatto degli interventi sul territorio, sui prodotti di qualità e sull'offerta turistica; b) un quadro descrittivo della tipologia, del numero, dell'andamento e dell'evoluzione degli interventi e delle azioni realizzati nei singoli ambiti, anche in termini di qualità degli stessi; c) le eventuali criticità incontrate nell'attuazione degli interventi e le misure adottate per farvi fronte.
<u>legge regionale 30 luglio 2025 n. 12</u>		
Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio	biennale	Art. 25 Disposizioni in materia di recupero di volumi interrati, seminterrati e a livello terra 19. Con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione contenente: a) il numero complessivo e la principale distribuzione geografica degli interventi di recupero dei volumi a livello terra, seminterrato e interrato; b) l'indicazione delle principali caratteristiche edilizie e funzionali degli edifici interessati dagli interventi; c) le principali esclusioni previste dai comuni ai sensi del comma 16; d) l'indicazione del numero complessivo delle unità immobiliari autonomamente fruibili generate.

LEGGE REGIONALE	PERIODICITÀ RELAZIONE	CLAUSOLA VALUTATIVA
		20. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dal presente articolo. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto.
<u>legge regionale 28 novembre 2024 n.18</u> Nuove disposizioni in materia di cooperazione sociale	decorso 1 anno dall'entrata in vigore della legge successive biennali	Art. 16 1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati progressivamente conseguiti. A tal fine, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale, anche avvalendosi del supporto della Consulta, presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che fornisce le seguenti informazioni: a) una descrizione generale sullo stato di attuazione della legge; b) un quadro descrittivo della tipologia, del numero, dell'andamento e dell'evoluzione degli interventi e delle azioni realizzati nei singoli ambiti, anche in termini di qualità degli stessi; c) le eventuali criticità incontrate nell'attuazione degli interventi e le misure adottati per farvi fronte.
<u>legge regionale 11 aprile 2024 n. 5</u> Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del <i>caregiver</i> familiare	biennale	Art. 13 1. Il Consiglio regionale monitora l'attuazione della presente legge e valuta i risultati progressivamente conseguiti nel sostegno del <i>caregiver</i> familiare e nel suo inserimento nel sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari regionali. A tal fine la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che documenta e descrive in particolare: a) il numero dei <i>caregiver</i> familiari formalmente riconosciuti, anche in relazione al potenziale di quelli interessati agli interventi della presente legge, la distribuzione sul

LEGGE REGIONALE	PERIODICITÀ RELAZIONE	CLAUSOLA VALUTATIVA
		territorio, le caratteristiche degli stessi e la tipologia dell'attività di cura e di assistenza prestata; b) le iniziative di supporto al <i>caregiver</i> familiare attuate, nell'ambito delle proprie competenze, dalla Regione, dalle aziende sanitarie locali e dai distretti sociosanitari, nonché il grado di diffusione delle stesse e di soddisfazione raggiunto; c) le caratteristiche e gli esiti della sperimentazione del <i>budget</i> personale del <i>caregiver</i> familiare; d) le eventuali criticità riscontrate nella promozione e attuazione territoriale delle misure della presente legge e nell'attivazione della rete di sostegno al <i>caregiver</i> familiare.
<u>legge regionale 25 marzo 2024 n. 3</u> Istituzione del fattore famiglia	entro 1 anno dall'avvio della piattaforma informatica successive annuali	Art. 5 1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalle direzioni regionali competenti per materia e dall'Osservatorio permanente sulle famiglie di cui all'articolo 10 della l.r. 32/2001, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio e sulla base dei dati e delle informazioni raccolti ed elaborati attraverso la piattaforma di cui all'articolo 4, presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che fornisca, in particolare, le seguenti informazioni: a) efficacia e sostenibilità dei servizi e delle prestazioni agevolati che derivano dall'applicazione del fattore famiglia, ivi inclusa l'applicazione introdotta in via sperimentale ai sensi dell'articolo 4, comma 2; b) ammontare delle risorse finanziarie regionali, statali ed europee, da destinare all'applicazione del fattore famiglia, anche in considerazione delle eventuali maggiori spese ovvero delle minori entrate a carico dei comuni derivanti dai servizi e dalle prestazioni agevolati; c) tipologia, numero e composizione delle famiglie in grado di beneficiare dei servizi e delle prestazioni agevolati a seguito dell'applicazione del fattore famiglia anche in via sperimentale.

LEGGE REGIONALE	PERIODICITÀ RELAZIONE	CLAUSOLA VALUTATIVA
		2. La relazione di cui al comma 1 è presentata entro un anno dall'avvio della piattaforma di cui all'articolo 4, comma 1 e successivamente con cadenza annuale.
<u>legge regionale 7 dicembre 2023 n. 20</u> Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e successive modifiche. Legge regionale di adeguamento agli obblighi europei.	1° annuale successive triennali	Art. 29 1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti in termini di valorizzazione del patrimonio idroelettrico regionale e di miglioramento energetico, ambientale e territoriale. A tal fine, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione contenente le seguenti informazioni: a) un quadro descrittivo delle concessioni attive con le relative scadenze e i dati tecnici ed economici relativi all'andamento di ognuna di esse; b) l'ammontare del canone di concessione introitato annualmente e l'utilizzo delle relative risorse; c) l'entità dell'energia elettrica fornita gratuitamente, la misura, la destinazione e l'utilizzo della stessa in favore dei servizi pubblici e delle categorie di utenti interessati dalle derivazioni; d) i miglioramenti energetici raggiunti, quelli di conservazione, miglioramento e risanamento ambientale conseguiti e le misure di compensazione ambientale e territoriale destinate ai comuni interessati e la loro tipologia; e) eventuali problematiche o criticità riscontrate nel corso dell'attuazione della legge e le modalità con cui vi si è fatto fronte.
<u>legge regionale 17 giugno 2022 n. 10</u> Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità	1° annuale successive biennali	Art. 17 1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati progressivamente conseguiti. A tal fine, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale, anche avvalendosi del supporto della Cabina, presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che fornisce le seguenti informazioni:

LEGGE REGIONALE	PERIODICITÀ RELAZIONE	CLAUSOLA VALUTATIVA
		a) una descrizione generale sullo stato di attuazione della legge; b) un quadro descrittivo della tipologia, del numero, dell'andamento e dell'evoluzione degli interventi e delle azioni realizzati nei singoli ambiti, anche in termini di qualità degli stessi; c) le eventuali criticità incontrate nell'attuazione degli interventi e le misure adottate per farvi fronte.
<u>legge regionale 29 marzo 2022 n. 6</u> Cashback dell'IVA per l'acquisto di assorbenti e altri supporti igienici femminili	1° annuale successive biennali	Art. 3 1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che contiene le seguenti informazioni: a) quante domande di contributo sono state presentate, quante ammesse a contributo e finanziate, quante ammesse a contributo e non finanziate, quante non ammesse a contributo con la motivazione dell'esclusione; b) la tipologia delle iniziative realizzate, i soggetti coinvolti, gli esiti conseguiti, anche in termini di adesione, partecipazione e soddisfazione; c) le eventuali difficoltà incontrate nel corso della realizzazione degli interventi.
<u>legge regionale 24 febbraio 2022 n. 3</u> Disposizioni a favore delle donne dirette al contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere, per promuovere l'apprendimento, la formazione e l'acquisizione di specifiche competenze nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM) nonché per agevolarne	biennale	Art. 8 1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati progressivamente conseguiti nel promuovere la formazione, la ricerca, l'inserimento lavorativo e la carriera scientifica nelle discipline STEM. A tal fine, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che descrive:

LEGGE REGIONALE	PERIODICITÀ RELAZIONE	CLAUSOLA VALUTATIVA
l'accesso e la progressione di carriera nei relativi settori lavorativi		a) gli interventi realizzati, i soggetti beneficiari dei finanziamenti, i soggetti coinvolti, le eventuali forme di partecipazione, adesione, collaborazione e partenariato attivate, le risorse stanziare e quelle effettivamente utilizzate, i risultati conseguiti; b) le eventuali difficoltà incontrate nella realizzazione degli interventi.
<u>legge regionale 24 febbraio 2022 n. 2</u> Disposizioni per la promozione della formazione, dell'occupazione e dello sviluppo nei settori della <i>blue economy</i>	triennale	Art. 9 1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati progressivamente conseguiti. A tal fine, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che informa: a) sui percorsi di istruzione e formazione professionale erogati nell'ambito di quelli previsti all'articolo 3, sui dati relativi alle iscrizioni agli stessi e al loro completamento, sui risultati conseguiti in termini di esiti occupazionali delle figure professionali formate; b) sul funzionamento della Rete e sulle analisi, iniziative e risultati prodotti dalla stessa; c) sugli interventi realizzati nell'ambito di quelli previsti all'articolo 5 indicando i beneficiari e le loro caratteristiche, i soggetti coinvolti nell'attuazione, i risultati conseguiti, in particolare, in termini di innovazione di processo e di prodotto, di creazione o di sviluppo di imprese innovative, di programmi di ricerca e innovazione e di valorizzazione delle risorse umane impegnate nella ricerca; d) sulle risorse finanziarie stanziare e su quelle utilizzate per le varie tipologie di intervento; e) sulle eventuali criticità riscontrate nel corso dell'attuazione.
<u>legge regionale 17 novembre 2021 n. 16</u> Disposizioni a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo	1° annuale successive 90 giorni prima della scadenza	Art. 13 1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati progressivamente conseguiti in termini di formazione, benessere e partecipazione delle persone anziane. A tal fine, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente almeno novanta giorni prima della scadenza del periodo di durata di ogni piano operativo di cui all'articolo 10, la Giunta regionale presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la

LEGGE REGIONALE	PERIODICITÀ RELAZIONE	CLAUSOLA VALUTATIVA
	del piano operativo	valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che informa: a) sugli interventi realizzati per ciascun ambito, i contenuti, le modalità di attuazione, i soggetti beneficiari e quelli coinvolti, gli eventuali accordi o collaborazioni posti in essere; b) sul numero delle persone anziane destinatarie degli interventi, anche rispetto alla popolazione anziana potenzialmente coinvolgibile, sulle loro caratteristiche socio demografiche e sull'appartenenza territoriale; c) sulle risorse finanziarie stanziare, su quelle spese per ciascuna tipologia di intervento e sulla relativa distribuzione territoriale; d) sulle eventuali difficoltà incontrate nel corso della realizzazione degli interventi e sui riscontri particolarmente significativi ottenuti in termini di partecipazione e coinvolgimento delle persone anziane.
<u>legge regionale 11 agosto 2021 n. 14</u> Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali	1° annuale successive biennali	Art. 74 comma 8 (Disposizioni in materia di fonti energetiche rinnovabili. Abrogazione dei commi da 1 a 10 dell'articolo 10 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 relativi a disposizioni in materia di fonti energetiche rinnovabili) 8. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità biennale, presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che contenga, in particolare, le seguenti informazioni: a) una descrizione dello stato e degli esiti degli avvisi pubblici con l'indicazione del numero delle domande presentate e della relativa provenienza territoriale, di quelle ammesse a contributo e finanziate e di quelle ammesse a contributo e non finanziate; b) una descrizione delle caratteristiche dei gruppi di autoconsumatori e delle comunità di energia rinnovabile beneficiari del sostegno regionale, dei soggetti che vi hanno aderito, della loro distribuzione territoriale;

LEGGE REGIONALE	PERIODICITÀ RELAZIONE	CLAUSOLA VALUTATIVA
		c) la tipologia degli interventi realizzati con il sostegno regionale, indicando strumenti e modalità applicative; d) i dati e le informazioni sulla riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili raggiunte in virtù dell'istituzione delle comunità energetiche e dei gruppi di autoconsumatori beneficiari del sostegno regionale; e) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi e le misure adottate per farvi fronte.
<u>legge regionale 1° luglio 2021 n. 9</u> Misure di sostegno per i genitori separati in condizioni di disagio economico e abitativo	annuale	Art. 8 1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, entro il 30 settembre dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con la stessa cadenza annuale, la Giunta regionale presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione sulle misure e sugli interventi realizzati, sul grado di soddisfacimento delle richieste presentate e sulle eventuali criticità riscontrate nel corso della realizzazione.
<u>legge regionale 10 giugno 2021 n. 7</u> Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne	1° entro 18 mesi successive annuali	Art. 19 1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti. A tal fine, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione della presente legge che riferisca, in particolare: a) sugli interventi realizzati, con una descrizione dei contenuti, delle modalità attuative, dei soggetti coinvolti e dei beneficiari raggiunti; b) sui risultati degli interventi realizzati rispetto alle finalità della legge, con l'indicazione degli ambiti territoriali maggiormente interessati;

LEGGE REGIONALE	PERIODICITÀ RELAZIONE	CLAUSOLA VALUTATIVA
		c) sulle eventuali criticità incontrate nel corso dell'attuazione degli interventi e sulle misure adottate per farvi fronte.
<u>legge regionale 5 agosto 2020 n. 7</u> Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia	triennale	Art. 53 1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti nello sviluppo dei servizi educativi e nella realizzazione di un'offerta qualificata e diversificata degli stessi. A tal fine la Giunta regionale, con cadenza triennale, presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che, anche sulla base del monitoraggio annuale di cui all'articolo 48, informi sullo stato di attuazione della legge e, in particolare: a) sull'ampliamento dell'offerta dei servizi educativi, indicando tipologia, titolarità e gestione di quelli realizzati e loro diffusione sul territorio; b) sul grado di soddisfacimento della domanda annua di accesso ai servizi educativi per ambito provinciale, metropolitano e del comune di Roma capitale e sull'andamento della domanda stessa; c) sulla promozione e realizzazione dei servizi educativi sperimentali e relativi esiti; d) sugli interventi di sostegno alle famiglie per l'accesso ai servizi educativi, sulle modalità della loro attuazione e relativi esiti; e) sulle iniziative di formazione del personale; f) sulle risorse stanziare e su quelle utilizzate per i vari interventi e loro distribuzione territoriale; g) sulle eventuali criticità incontrate e le misure adottate per farvi fronte.
<u>legge regionale 5 luglio 2020 n. 5</u> Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo	entro 3 mesi dalla scadenza di ogni documento programmatico	Art. 14 1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti nella promozione, valorizzazione e sviluppo del settore cinematografico e audiovisivo. A tal fine, entro tre mesi dalla scadenza di ogni documento programmatico, la Giunta regionale presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla

LEGGE REGIONALE	PERIODICITÀ RELAZIONE	CLAUSOLA VALUTATIVA
<u>legge regionale 17 giugno 2020 n. 3</u> Interventi di prevenzione e sostegno in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti	biennale	commissione consiliare competente una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti: a) gli interventi realizzati, descrivendone le modalità attuative, la diffusione sul territorio, i soggetti pubblici e privati coinvolti, i risultati ottenuti, con particolare riguardo: 1) al sostegno alle attività legate alla produzione delle opere cinematografiche e audiovisive; 2) alla diffusione delle opere cinematografiche e audiovisive, alla promozione del cinema di qualità, della cultura cinematografica e audiovisiva e alla formazione del pubblico; 3) alle iniziative per attrarre nel territorio regionale le produzioni cinematografiche e audiovisive; 4) alla promozione delle attività di esercizio cinematografico; 5) alla formazione e qualificazione professionale degli addetti al sistema cinematografico e audiovisivo regionale e al potenziamento delle competenze; b) le risorse stanziare ed erogate in relazione alle varie tipologie di interventi, con indicazione delle caratteristiche dei soggetti beneficiari; c) le eventuali criticità emerse, anche segnalate dagli operatori del settore, le misure adottate per farvi fronte e i punti di forza riscontrati nel corso dell'attuazione degli interventi. Art. 4 1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che fornisca le seguenti informazioni: a) gli interventi realizzati ai sensi dell'articolo 2, specificando modalità attuative, soggetti coinvolti, distribuzione sul territorio;

LEGGE REGIONALE	PERIODICITÀ RELAZIONE	CLAUSOLA VALUTATIVA
		b) i soggetti del Terzo settore beneficiari delle misure di cui all'articolo 3, con l'indicazione dell'ammontare dei contributi ricevuti e una descrizione delle attività realizzate; c) le eventuali difficoltà incontrate e le misure adottate per farvi fronte.
<u>legge regionale 3 ottobre 2019 n. 19</u> Disposizioni per promuovere le pratiche di compostaggio aerobico di rifiuti organici	una sola relazione entro 1 anno dall'entrata in vigore della legge	Art. 6 1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta gli effetti conseguiti al fine di contribuire, promuovere ed incentivare le pratiche del compostaggio e, in particolare, di autocompostaggio, di compostaggio di comunità e di compostaggio di prossimità. 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente ed al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali, una relazione sugli effetti conseguiti dall'applicazione della presente legge contenente per il territorio di ciascuna provincia e della Città metropolitana di Roma capitale: a) le quantità, sia in valori assoluti sia in percentuale, della frazione organica dei rifiuti urbani, da raccolta differenziata, trasformati tramite trattamento aerobico, suddivise per tipologia di impianti; b) le indicazioni espresse in valori assoluti e percentuali delle utenze coinvolte. 3. Dopo almeno due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione istituisce un tavolo tecnico al quale partecipano le strutture regionali competenti, al fine di determinare il <i>Life cycle assessment</i> (LCA) degli impianti destinatari dei contributi.
<u>legge regionale 17 luglio 2019 n. 12</u> Interventi regionali per la cooperazione internazionale allo sviluppo sostenibile, la promozione di una cultura di pace e la diffusione dei diritti umani	biennale	Art. 7 1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta gli effetti. A tal fine la Giunta regionale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione contenente:

LEGGE REGIONALE	PERIODICITÀ RELAZIONE	CLAUSOLA VALUTATIVA
		a) il dettaglio dei programmi, dei progetti e degli interventi finanziati contenente, per ciascuno di essi, una breve descrizione, l'indicazione dei soggetti coinvolti nella realizzazione, i tempi di realizzazione e lo stato di avanzamento, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi individuati dal programma, nonché le risorse finanziarie erogate; b) un quadro descrittivo del numero, delle caratteristiche aggregate e della distribuzione territoriale dei soggetti beneficiari; c) le eventuali criticità, comprese quelle evidenziate dai soggetti interessati, o i punti di forza riscontrati nel corso dell'attuazione della presente legge.
<u>legge regionale 26 giugno 2019 n. 10</u> Promozione dell'amministrazione condivisa dei beni comuni	1° entro 30.6.2021 successive biennali	Art. 10 1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta gli effetti. A tal fine, la Giunta regionale presenta, entro il 30 giugno 2021 e successivamente con cadenza biennale, una relazione alle commissioni consiliari competenti e al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali che informi sui seguenti aspetti: a) l'adozione dei patti di collaborazione stipulati dall'amministrazione regionale e dagli enti locali, con particolare riferimento alla loro diffusione territoriale, alla tipologia dei soggetti coinvolti, dei beni comuni interessati, degli interventi e delle attività realizzati e dei risultati ottenuti; b) i percorsi formativi realizzati, indicando, in particolare, la tipologia dei corsi realizzati, le modalità di svolgimento degli stessi, il numero dei soggetti partecipanti e di quelli formati nonché il livello di diffusione della cultura della collaborazione civica e della conoscenza e promozione delle buone pratiche che ne è conseguito; c) lo stato di informatizzazione dei dati sull'amministrazione condivisa dei beni comuni, con l'indicazione delle intese stipulate con gli enti locali e dell'utilizzo della piattaforma digitale regionale; d) le tipologie dei vantaggi economici e delle altre forme di sostegno attribuite nell'ambito dei patti di collaborazione ai sensi dell'articolo 8, con l'indicazione dei soggetti destinatari dei vari tipi di intervento o agevolazione; e) l'indicazione dei soggetti beneficiari dei contributi e delle tipologie di progetti approvati ai sensi dell'articolo 9, anche con l'indicazione dei soggetti esclusi;

LEGGE REGIONALE	PERIODICITÀ RELAZIONE	CLAUSOLA VALUTATIVA
<u>legge regionale 22 febbraio 2019 n.2</u> Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)	1° entro 60 giorni	f) le eventuali criticità incontrate, comprese quelle evidenziate dai soggetti interessati, e le misure adottate per farvi fronte.
	2° entro 6 mesi dal regolamento	Art. 22 1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta gli effetti. A tal fine la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali:
	3° entro 2 anni dal regolamento	a) una relazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, contenente una ricognizione delle IPAB presenti nel territorio regionale, specificandone le finalità statutarie, i settori di intervento, le risorse economiche, il patrimonio immobiliare, il valore del patrimonio mobiliare e immobiliare e i rapporti giuridici del personale in servizio; b) una relazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 20, contenente le seguenti informazioni: 1. l'elenco delle IPAB che hanno presentato domanda di trasformazione in ASP o in persone giuridiche di diritto privato; 2. l'elenco delle IPAB trasformate, anche mediante fusione, in ASP e di quelle trasformate in persone giuridiche di diritto privato; 3. l'elenco delle IPAB estinte ed i soggetti a cui sono stati trasferiti il patrimonio e il personale; 4. le eventuali criticità riscontrate nel procedimento di trasformazione e le misure adottate per farvi fronte; c) entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 20, una relazione sull'esito del processo di riordino, con particolare riferimento: 1. alla consistenza patrimoniale e alla capacità finanziaria delle ASP; 2. alle dimensioni delle ASP, anche al fine di verificarne l'uniforme presenza sul territorio regionale, all'ambito territoriale di operatività, nonché ai settori d'intervento delle stesse e alla tipologia delle prestazioni fornite; 3. alle eventuali criticità riscontrate e alle misure adottate per farvi fronte.

LEGGE REGIONALE	PERIODICITÀ RELAZIONE	CLAUSOLA VALUTATIVA
<u>legge regionale 27 luglio 2018 n.6</u> Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione	entro 6 mesi dalla scadenza di ogni piano triennale	Art. 24 1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta gli effetti conseguiti nel contribuire a rendere effettivo il diritto allo studio nonché alle opportunità formative e di inserimento nel mondo del lavoro. 2. Entro sei mesi dalla scadenza di ciascun piano regionale triennale, la Giunta regionale, anche sulla base dei dati contenuti nella relazione annuale di cui all'articolo 17, comma 2, presenta alla commissione consiliare competente in materia e al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali una relazione contenente, relativamente al triennio di riferimento: a) l'indicazione, per tipologie, degli interventi, dei servizi e delle prestazioni erogati o attivati nonché la loro distribuzione territoriale rispetto agli obiettivi della programmazione regionale; b) l'indicazione del numero e delle tipologie dei soggetti beneficiari degli interventi, dei servizi e delle prestazioni e la loro distribuzione territoriale, nonché la misura del soddisfacimento delle domande di accesso agli stessi; c) la misura in cui gli interventi, i servizi e le prestazioni erogati o attivati hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi, in termini di permanenza agli studi, conseguimento della laurea nei tempi, orientamento e inserimento nel mondo del lavoro; d) la misura del recepimento di indicazioni, proposte e pareri formulati dalla Consulta; e) l'esito delle forme di compartecipazione, cogestione e autogestione di beni e servizi promosse dall'Ente; f) l'indicazione dell'ammontare delle risorse finanziarie erogate per le varie tipologie di intervento, la loro natura e la loro distribuzione sul territorio regionale; g) le principali criticità incontrate nell'attuazione della legge e le misure adottate per farvi fronte. 3. La prima relazione presentata dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2 contiene, altresì, gli esiti prodotti dal riordino di Laziodisu nell'Ente, in termini di funzionamento, ampliamento delle competenze, risparmio di risorse, collaborazione e sinergia con istituzioni, enti e territori.

LEGGE REGIONALE	PERIODICITÀ RELAZIONE	CLAUSOLA VALUTATIVA
<u>legge regionale 28 dicembre 2017 n.11</u> Disposizioni per favorire la mobilità nuova	1° entro 18 mesi successive triennali	Art. 13 1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta gli effetti conseguiti nel promuovere e sostenere la mobilità nuova e, in particolare, quella ciclistica. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali: a) entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione che dà conto dello stato di attuazione della stessa; b) entro tre anni dall'approvazione del piano regionale della mobilità ciclistica e successivamente con cadenza triennale, una relazione sui seguenti aspetti: 1. il numero, la tipologia e la localizzazione degli interventi ammessi a contributo e realizzati, in ambito urbano ed extraurbano, specificando, per quelli subordinati alla compartecipazione, la percentuale di partecipazione finanziaria della Regione; 2. lo stato di realizzazione della rete ciclabile regionale; 3. lo stato di attuazione dell'intermodalità tra la bicicletta e i mezzi di trasporto pubblico locale nonché della connessione con le altre forme di mobilità collettiva; 4. lo stato di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei tracciati e dei percorsi realizzati e di quelli preesistenti, nonché delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali; 5. i risultati ottenuti in termini di incremento dell'utilizzo della bicicletta nei tragitti quotidiani e negli spostamenti urbani ed extraurbani, di riduzione degli spostamenti tramite traffico motorizzato privato, nonché di aumento in sicurezza dell'uso della bicicletta; 6. le criticità incontrate nell'attuazione della presente legge e le eventuali misure adottate per farvi fronte.
<u>legge regionale 18 luglio 2017 n.7</u> Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio	1° entro 30.6.2020 successive biennali	Art. 11 1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta gli effetti relativamente alla misura del ricorso agli interventi previsti ed ai risultati prodotti sul territorio regionale. 2. I comuni, entro il 31 maggio, inviano alla struttura della Giunta regionale competente in materia di urbanistica i dati sugli interventi approvati e su quelli realizzati ai sensi

LEGGE REGIONALE	PERIODICITÀ RELAZIONE	CLAUSOLA VALUTATIVA
		della presente legge, nel rispetto dei diritti alla riservatezza degli interessati e con le modalità previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 3. Entro il 30 giugno 2020 e, successivamente, con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali una relazione contenente: a) l'indicazione dei programmi di rigenerazione urbana approvati dai comuni ai sensi dell'articolo 2, lo stato di attuazione degli interventi, le loro caratteristiche, gli obiettivi e le finalità perseguiti; b) l'indicazione degli ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio individuati ai sensi dell'articolo 3, suddivisi per comuni, e le tipologie di interventi realizzati; c) l'indicazione dei comuni che hanno previsto l'ammissibilità di interventi di ristrutturazione edilizia con mutamento della destinazione d'uso ai sensi dell'articolo 4, le richieste presentate e le tipologie di interventi realizzati, nonché le richieste presentate nelle more della deliberazione del consiglio comunale; d) l'indicazione dei comuni che hanno previsto la possibilità di interventi di ampliamento per il miglioramento sismico e l'efficientamento energetico ai sensi dell'articolo 5, il numero degli interventi realizzati e la tipologia degli stessi; e) l'indicazione degli interventi diretti richiesti e realizzati ai sensi dell'articolo 6 e relative tipologie e contenuti, suddivisi per comuni; f) l'indicazione degli interventi di riordino dei manufatti in aree demaniali marittime ai sensi dell'articolo 9 e relative caratteristiche, suddivisi per comuni.
<u>legge regionale 14 giugno 2017 n.5</u> Istituzione del servizio civile regionale	1° biennale successive annuali	Art. 17 1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta gli effetti relativamente alla realizzazione e diffusione del servizio civile regionale. A tal fine, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, almeno quattro mesi prima dall'approvazione del piano annuale di cui all'articolo 5, comma 2, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione

LEGGE REGIONALE	PERIODICITÀ RELAZIONE	CLAUSOLA VALUTATIVA
<u>legge regionale 28 febbraio 2017 n.1</u> Interventi per promuovere la coltivazione della canapa (cannabis sativa) per scopi produttivi, alimentari ed ambientali e relative filiere	annuali a partire da febbraio 2019	delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali una relazione che informi, in particolare: a) sul numero e sulla tipologia degli enti e delle organizzazioni iscritte all'albo regionale e sulle motivazioni di eventuali cancellazioni; b) sugli esiti del bando annuale, riferiti alla quantità e tipologia dei progetti presentati e di quelli finanziati nonché dei soggetti complessivamente impiegati per la loro realizzazione; c) sulle attività formative promosse in favore dei giovani impiegati nei progetti, dei responsabili dei progetti e degli operatori; d) sugli esiti dell'attività di monitoraggio e di verifica dell'attuazione dei progetti; e) sulle iniziative regionali attivate per promuovere la conoscenza e l'informazione sul servizio civile regionale, per valorizzare il periodo di servizio civile regionale prestato e per potenziare l'occupabilità dei giovani che lo hanno svolto; f) sulle eventuali criticità verificatesi e sulle misure messe in atto per farvi fronte. 2. Gli esiti delle attività di monitoraggio e valutazione sono resi pubblici tramite i siti istituzionali del Consiglio regionale e della Regione. Art. 5 1. Dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta annualmente alla commissione consiliare competente ed al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali di cui alla legge regionale 8 giugno 2016, n. 7, una relazione dettagliata sugli effetti della legge stessa che descrive, in particolare: a) lo stato di attuazione dei progetti pilota contenuti nel Programma e le eventuali difficoltà riscontrate nella realizzazione; b) le tipologie degli ulteriori interventi realizzati ai sensi dell'articolo 4 ed i soggetti che hanno beneficiato dei contributi; c) i dati aggiornati sui livelli di coltivazione di cannabis sativa nel Lazio e le relative variazioni rispetto agli anni precedenti; d) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.

LEGGE REGIONALE	PERIODICITÀ RELAZIONE	CLAUSOLA VALUTATIVA
<u>legge regionale 28 ottobre 2016 n.13</u> Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione	biennale	Art. 32 1. La Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni trasmessi dal Co.re.com., rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge e degli effetti ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali una relazione che fornisce, in particolare, le seguenti informazioni: a) una descrizione dettagliata degli interventi realizzati tra quelli di cui all'articolo 3 e dei soggetti che ne hanno beneficiato; b) una descrizione dettagliata degli interventi realizzati tra quelli di cui all'articolo 4, gli strumenti scelti per attivarli e l'indicazione dei soggetti che ne hanno beneficiato; c) le attività e le iniziative intraprese nell'ambito di quelle previste all'articolo 7, le modalità scelte per informare e individuare i beneficiari, il livello di partecipazione raggiunto; d) le attività di informazione e comunicazione realizzate ai sensi dell'articolo 8 e le campagne di informazione, comunicazione ed educazione attuate, con particolare riferimento al grado di diffusione sul territorio e agli effetti sulle tipologie di soggetti interessati e/o coinvolti; e) quali sono state le modalità di collaborazione e coinvolgimento degli enti locali, degli organismi scolastici e gli esiti delle stesse; f) le criticità riscontrate nell'attuazione, con particolare riferimento a quelle relative alla collaborazione tra i vari soggetti, e le soluzioni approntate per farvi fronte.
<u>legge regionale 10 agosto 2016 n.11</u> Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio	annuale	Art. 66 1. La Giunta regionale, con cadenza annuale, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento: a) agli obiettivi previsti e alle criticità emerse; b) al livello dei servizi, degli interventi e delle prestazioni garantiti sul territorio; c) ai risultati degli interventi effettuati anche dal punto di vista dell'analisi costi benefici del monitoraggio e dei controlli effettuati.

LEGGE REGIONALE	PERIODICITÀ RELAZIONE	CLAUSOLA VALUTATIVA
		2. La Giunta regionale presenta, altresì, con cadenza triennale, un bilancio sociale per la valutazione delle ricadute sociali delle politiche e delle azioni del sistema integrato attuate nel periodo di riferimento. 3. La relazione di cui al comma 1 e il bilancio sociale di cui al comma 2 sono pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente dei siti istituzionali del Consiglio e della Giunta regionale.
<u>legge regionale 27 luglio 2016 n.10</u> Interventi di lotta al tabagismo per la tutela della salute e dell'ambiente	biennale	Art. 8 1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge e sui risultati da essa ottenuti. A tal fine trasmette, con cadenza biennale, alla commissione consiliare competente e al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali una relazione contenente: a) il dettaglio degli interventi realizzati, indicando, in particolare, quelli della Regione, delle aziende sanitarie locali, degli enti locali e degli altri soggetti pubblici o privati, gli accordi definiti per l'attuazione degli stessi, il numero e i contenuti delle iniziative informative o formative e il grado di diffusione delle stesse sul territorio, i soggetti coinvolti nell'attuazione, nonché i beneficiari e il livello di partecipazione raggiunti; b) le criticità o le difficoltà operative riscontrate nel corso dell'attuazione della presente legge e le eventuali soluzioni adottate per farvi fronte. 2. La Giunta regionale rende accessibili, anche sul proprio sito istituzionale, i dati e le informazioni raccolti per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale pubblica sul proprio sito istituzionale i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.
<u>legge regionale 20 giugno 2016 n.8</u> Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini	biennale	Art. 8 1. La Giunta regionale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con cadenza biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, nella quale sono, in particolare, indicati: a) la quantità e la tipologia degli interventi effettuati;

LEGGE REGIONALE	PERIODICITÀ RELAZIONE	CLAUSOLA VALUTATIVA
di valore storico e culturale della Regione Lazio e disposizioni a tutela della costa laziale		b) le risorse finanziarie utilizzate, fermo restando quanto previsto all'articolo 10, comma 3.
<u>legge regionale 25 maggio 2016 n.6</u> Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti	annuale	Art. 12 1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale un rapporto sulla tutela dei consumatori e degli utenti nel Lazio, avente ad oggetto, in particolare: a) lo stato di attuazione della presente legge e le eventuali modifiche che ritenga opportuno apportarvi per un migliore raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1; b) la rendicontazione relativa all'attuazione del programma strategico triennale e del piano di attività annuale di cui all'articolo 7; c) la rendicontazione delle iniziative finanziate ai sensi dell'articolo 7, comma 2; d) i rapporti prodotti dall'Osservatorio; e) la rendicontazione dell'attività svolta dal CRCU; f) lo stato delle iscrizioni al Registro, nonché la rendicontazione delle attività degli accertamenti e delle verifiche di cui all'articolo 11. 2. Il rapporto di cui al comma 1 è pubblicato tempestivamente nella sezione “Amministrazione trasparente” dei siti web della Giunta e del Consiglio regionale.
<u>legge regionale 24 marzo 2016 n. 2</u> Disciplina degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo	1° annuale successive biennali	Art. 6 1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge e sui risultati da essa ottenuti. A tal fine, entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione contenente: a) il dettaglio dei programmi e dei progetti finanziati, contenente ciascuno una breve descrizione del progetto, i soggetti coinvolti, i risultati attesi e quelli raggiunti, i tempi di realizzazione e le criticità eventualmente emerse nonché il dettaglio del finanziamento ricevuto; b) il numero, l'elenco e le caratteristiche aggregate dei soggetti beneficiari che hanno presentato apposita domanda; c) il dettaglio dei finanziamenti erogati per le finalità della presente legge, voce per voce; d) le eventuali criticità riscontrate nel corso dell'attuazione della presente legge;

LEGGE REGIONALE	PERIODICITÀ RELAZIONE	CLAUSOLA VALUTATIVA
		e) i risultati positivi riscontrati nel corso dell'attuazione della presente legge. 2. Successivamente, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione biennale che, oltre alle informazioni di cui al comma 1, documenta e descrive i principali risultati conseguiti. 3. La Giunta regionale rende accessibili, anche sul proprio sito istituzionale, i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale pubblica sul proprio sito istituzionale i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.
<u>legge regionale 3 novembre 2015 n.14</u> Interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione	1° biennale successive annuali	Art. 19 1. La Giunta regionale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, sottopone al Consiglio regionale una relazione contenente: a) la valutazione dei risultati e dell'efficacia delle azioni regionali condotte in attuazione della presente legge; b) le risorse finanziarie previste e utilizzate; c) l'elenco degli enti destinatari del fondo e gli importi dei singoli interventi realizzati; d) gli strumenti d'intervento e le procedure adottate; e) il numero e la tipologia dei beneficiari; f) le criticità emerse nella messa in opera degli strumenti attivati. 2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa alla commissione consiliare competente.
<u>legge regionale 12 giugno 2015 n.7</u> Istituzione del registro tumori di popolazione della Regione Lazio	biennale	Art. 14 1. Il Consiglio regionale, tramite la commissione consiliare competente, esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dal Comitato tecnico-scientifico, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della legge. In particolare la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:

LEGGE REGIONALE	PERIODICITÀ RELAZIONE	CLAUSOLA VALUTATIVA
		a) livello raggiunto relativo alla mappatura di tutte le patologie tumorali nel territorio regionale; b) interventi da parte della Giunta regionale nella programmazione sanitaria e nella rimodulazione dell'offerta sanitaria territoriale ed ospedaliera, anche in termini di campagne di prevenzione specifiche per aree geografiche o tipologia di screening, che tengano conto delle analisi e delle ricerche elaborate grazie ai dati raccolti dal Registro tumori della Regione Lazio; c) criticità riscontrate nella gestione del Registro tumori della Regione Lazio, in particolare le anomalie nella corretta e completa ricezione dei flussi di dati, e interventi posti in essere per ridurre al minimo le interruzioni. 2. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti. 3. Le competenti strutture del Consiglio e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
<u>legge regionale 20 aprile 2015 n.5</u> Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale	triennale	Art.10 1. La Giunta regionale, in conformità all'articolo 7, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo a codice etico, trasparenza e correttezza amministrativa, presenta al Consiglio regionale, con cadenza triennale, una relazione sull'attuazione della presente legge che contiene informazioni sulle attività svolte, i soggetti formativi coinvolti, gli studenti interessati e gli effetti ottenuti rispetto: a) all'offerta formativa e alle qualifiche conseguite; b) al proseguimento in percorsi formativi; c) all'inserimento nel mondo del lavoro; d) alla creazione delle condizioni per agevolare i passaggi tra sistema dell'istruzione e sistema educativo regionale. 2. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti dalla presente legge.

LEGGE REGIONALE	PERIODICITÀ RELAZIONE	CLAUSOLA VALUTATIVA
<u>legge regionale 9 febbraio 2015 n.1</u> Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione Lazio	biennale	Art. 21 1. Trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, la Giunta regionale e la commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei ed internazionali, con riferimento alle parti di rispettiva competenza, presentano al Consiglio regionale una relazione sull'applicazione della legge e delle procedure da essa previste, anche al fine di evidenziare le eventuali criticità emerse.
<u>legge regionale 29 dicembre 2014 n.15</u> Sistema Cultura Lazio: disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale	triennale	Art. 19 1. La Giunta regionale, in conformità all'articolo 7, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo a codice etico, trasparenza e correttezza amministrativa, con cadenza triennale, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento: a) agli obiettivi previsti nella programmazione regionale di cui agli articoli 13 e 14; b) ai risultati degli interventi effettuati.
<u>legge regionale 29 dicembre 2014 n.13</u> Contributi per l'adattamento di veicoli destinati al trasporto delle persone con disabilità permanente, affette da grave limitazione della capacità di deambulazione	annuale	Art. 6 1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui relativi risultati ottenuti nel favorire la mobilità alle persone con disabilità motoria. A tal fine, presenta al Consiglio regionale una relazione annuale nella quale fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti: a) il numero e la natura degli interventi di modifica degli automezzi; b) l'analisi e il rendiconto delle risorse impegnate, con particolare attenzione ai singoli importi finanziati; c) le considerazioni sull'impatto e sull'efficacia della legge; d) le criticità emerse nell'attuazione della presente disciplina dal punto di vista organizzativo e funzionale; e) le proposte dirette ad ottimizzare l'azione amministrativa nel perseguimento delle finalità della presente normativa. 2. La relazione prevista al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

LEGGE REGIONALE	PERIODICITÀ RELAZIONE	CLAUSOLA VALUTATIVA
		3. I soggetti beneficiari del contributo forniscono le informazioni necessarie alla stesura della relazione di cui al comma 1, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
<u>legge regionale 23 aprile 2014 n.6</u> Iniziative per la prevenzione degli infortuni a tutela della salute e della sicurezza domestica	annuale	Art. 7 1. La Giunta regionale, con cadenza annuale, sottopone al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta. La relazione deve contenere informazioni relativamente a: a) le specifiche azioni condotte in attuazione di quanto disposto all'articolo 3 della presente legge; b) le risorse finanziarie a tal fine utilizzate; c) la valutazione dei risultati e dell'efficacia delle azioni di cui alla lettera a); d) le criticità emerse nell'attuazione della presente disciplina dal punto di vista organizzativo e funzionale; e) le proposte dirette ad ottimizzare l'azione amministrativa nel perseguimento delle finalità della presente normativa.
<u>legge regionale 19 marzo 2014 n.4</u> Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna	annuale	Art.10 1. La Giunta regionale riferisce, annualmente, al Consiglio regionale in merito alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge ed in particolare: a) alle principali attività di sensibilizzazione, educazione e prevenzione attuate sul territorio regionale, indicando gli enti e le associazioni che si sono adoperate in tal senso e le relative risorse assegnate; b) all'andamento del fenomeno della violenza di genere indicando le capacità dei servizi delle reti locali di accogliere in modo adeguato le donne vittime e di rispondere alle loro necessità di sostegno e autonomia.
<u>legge regionale 12 giugno 2012 n.6</u> Piano regionale in favore di soggetti affetti da malattia di Alzheimer-Perusini ed altre forme di demenza	annuale	Art. 20 1. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, riferisce al Consiglio regionale in merito alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge.

LEGGE REGIONALE	PERIODICITÀ RELAZIONE	CLAUSOLA VALUTATIVA
<u>legge regionale 4 agosto 2009 n. 20</u> Disposizioni per la diffusione dell'altra economia nel Lazio	annuale	Art. 25 1. La Regione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo a codice etico, trasparenza e correttezza amministrativa, stabilisce le modalità di monitoraggio e controllo delle attività finanziate con fondi pubblici. 2. La Giunta regionale, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione e sull'efficacia della legge stessa.
<u>legge regionale 6 aprile 2009 n.10</u> Disposizioni in materia di alimentazione consapevole e di qualità nei servizi di ristorazione collettiva per minori	biennale	Art. 9 1. La Giunta regionale, con cadenza almeno biennale, presenta una relazione al Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge e sui risultati ottenuti dalla concessione dei finanziamenti erogati.
<u>legge regionale 20 marzo 2009, n.4</u> Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati	annuale	Art. 8 1. La Giunta regionale, con cadenza annuale, presenta una relazione al Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge nella quale sono evidenziati in particolare: a) il numero dei beneficiari, lo stato degli impegni finanziari e le eventuali criticità; b) i risultati degli interventi effettuati, anche dal punto di vista dell'analisi costi-benefici.
<u>legge regionale 14 luglio 2008 n. 10</u> Disposizioni per la promozione e la tutela dell'esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati	triennale	Art. 22 1. La Giunta regionale, con cadenza triennale, presenta una relazione al Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge e sui risultati ottenuti che indichi in particolare: a) i risultati degli interventi effettuati, anche dal punto di vista dell'analisi costi-benefici; b) le attività svolte dalla Consulta regionale di cui all'articolo 23 e dall'Osservatorio regionale di cui all'articolo 26 nonché lo stato dei fenomeni di discriminazione e di sfruttamento di cittadini stranieri immigrati; c) il livello di accesso dei cittadini stranieri immigrati ai servizi pubblici;

LEGGE REGIONALE	PERIODICITÀ RELAZIONE	CLAUSOLA VALUTATIVA
		d) gli interventi attuati per incrementare la partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita pubblica locale e per favorire la comunicazione tra le diverse identità culturali presenti nel territorio regionale.